

Cassazione penale sez. VI, 10/07/2023, n. 29947

### Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto di (*omissis*) in relazione al reato di cui all'art. 385 c.p..
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo violazione dell'art. 385 c.p. essendo stato erroneamente escluso l'allontanamento del (*omissis*) dal domicilio presso il quale era ristretto, pur a seguito del suo rinvenimento al di fuori della abitazione ove era ristretto.

### Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.
2. Erroneamente il giudice ha escluso l'allontanamento del (*omissis*) dal domicilio presso il quale era agli arresti nonostante fosse stato trovato al suo esterno in una strada che faceva angolo con quella pertinente alla predetta abitazione, assumendo di non potersi attenere ad una nozione di allontanamento non consentita dal divieto di analogia in malam partem. Invero, secondo costante orientamento, in tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell'art. 385 c.p. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Di Carlo, Rv. 268500 01), sicché il rinvenimento dell'indagato nelle circostanze di luogo accertate integrava pienamente la nozione di allontanamento penalmente rilevante.
3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata in quanto l'arresto è stato legittimamente eseguito.

### P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando la legittimità dell'arresto.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2023

## Campi meta

*Giurispedia.it*

*Giurispedia.it*

*Giurispedia.it*

**Massima :** *In tema di misure cautelari personali, specificamente per gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 385 c.p., l'"abitazione" va intesa rigorosamente come lo spazio fisico delimitato dell'unità immobiliare in cui si svolge la vita domestica. Poich  tale misura cautelare deve essere condotta con modalit  analoghe a quelle della detenzione in carcere (intra muraria), ogni allontanamento al di fuori di tale stretta delimitazione      escluse solo le pertinenze parzialmente aperte o scoperte che ne siano parte integrante (balconi, terrazzi, cortili interni)      costituisce un'evasione penalmente rilevante, rendendo legittimo l'arresto dell'individuo.*

**Supporto Alla Lettura :**

## MISURE CAUTELARI

Si tratta di quei provvedimenti, di natura provvisoria ed immediatamente esecutiva, emessi dall'Autorit  Giudiziaria, finalizzati a prevenire determinati eventi che possono verificarsi durante le indagini preliminari o nel corso del processo, capaci di compromettere la funzione giurisdizionale. Le misure cautelari si dividono in:      **PERSONALI**: cio  limitative della libert  personale. Possono essere:

- **coercitive** (sopprimono o limitano la libert  personale): si distinguono in *custodiali*, quindi arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), custodia in carcere (art. 285 c.p.p.), custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.); *non custodiali*, divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), obbligo di presentazione alla P.G. (art. 282 c.p.p.), allontanamento dalla casa familiare (art. 282bis c.p.p.), divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282ter c.p.p.), divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)
- **interdittive** (diritti e facolt  personali): quindi: sospensione della potest  di genitore (art. 288 c.p.p.), sospensione da un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), in questo caso il GIP deve prima procedere ad interrogatorio, divieto di esercitare determinate attivit  (art. 290 c.p.p.)

     **REALI**: provvedimenti che incidono sul patrimonio, hanno finalit  cautelari riferibili o alla garanzia per il pagamento delle pene pecuniarie, spese di giustizia ed eventuali risarcimenti danni (*sequestro conservativo*, artt. 316-320 c.p.p.), ovvero all'esigenza di impedire la commissione di nuovi reati o ulteriori conseguenze a quelli gi  commessi (*sequestro preventivo*, artt. 321-323 c.p.p.). Tali misure vanno richieste al giudice da parte del P.M., per esse      previsto un sistema di impugnazioni e non sono condizionate ai presupposti dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione di tali misure, bisogna guardare a:

- *limite edittale della pena*: delitti, pena dell'ergastolo o della reclusione superiore al massimo a 3 anni per le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere e per le misure interdittive, pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni per la custodia cautelare in carcere;
- *gravi indizi di colpevolezza*;
- *esigenze cautelari* (art. 274 c.p.p.): devono essere specifiche ed inderogabili, relative ad un pericolo di inquinamento probatorio ed attuale, fondate su circostanze, espressamente indicate nel provvedimento, pena nullit  (in questo caso la custodia cautelare non pu  avere durata superiore ai 30 giorni ed      prorogabile fino a un massimo di 90 giorni). Se vi      fuga o pericolo di fuga, quando la pena applicabile in concreto superi i due anni di

*Giurispedia.it*